

**Legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (BUR n. 38/1995)**

**ADEGUAMENTO DI LEGGI REGIONALI ALLA NORMATIVA  
COMUNITARIA**

**Art. 1 - Modifica della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15. <sup>(1)</sup>**

(omissis) <sup>(2)</sup>

**Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1.**

1. (omissis) <sup>(3)</sup>

2. É abrogato l'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1.

**Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.**

1. Il comma 2 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(4)</sup>

2. Il comma 2 dell'[articolo 6](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(5)</sup>

3. Il comma 1 dell'[articolo 7](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(6)</sup>

4. La lettera c) del comma 2 dell'[articolo 7](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituita:

(omissis) <sup>(7)</sup>

5. L'[articolo 8](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

*"Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino.*

(omissis) <sup>(8)</sup>

6. L'[articolo 9](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

*"Art. 9 - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti.*

(omissis) <sup>(9)</sup>

7. L'[articolo 10](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

*"Art. 10 - Promozione dell'assistenza zoiatrica e dell'inseminazione strumentale.*

(omissis) <sup>(10)</sup>

8. L'[articolo 13](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

*"Art. 13 - Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici.*

(omissis) <sup>(11)</sup>

9. Il comma 2 dell'[articolo 20](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(12)</sup>

10. Il comma 3 dell'[articolo 21](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(13)</sup>

11. L'[articolo 22](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

*"Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale.*

(omissis) <sup>(14)</sup>

12. Il comma 1 dell'[articolo 24](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(15)</sup>

13. Il comma 3 dell'[articolo 24](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(16)</sup>

14. Il comma 2 dell'[articolo 29](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

(omissis) <sup>(17)</sup>

15. Dopo il comma 3 dell'[articolo 29](#) è inserito il seguente comma 4:

(omissis) <sup>(18)</sup>

16. Dopo il comma 3 dell'[articolo 31](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 aggiungere il seguente comma:

(omissis) <sup>(19)</sup>

17. All'[articolo 31](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

(omissis) <sup>(20)</sup>

**18.** L'[articolo 32](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

*"Art. 32 - Mutui integrativi.*

(omissis) <sup>(21)</sup>

**19.** Sono abrogati il comma 3 dell'[articolo 7](#), gli articoli 11, 12, 18, 26 e il comma 2 dell'[articolo 28](#) della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.

**Art. 4 - Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.**

**1.** Dopo il comma 3 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, è aggiunto il seguente comma 4:

(omissis) <sup>(22)</sup>

**Art. 5 - Parere comunitario di compatibilità.**

**1.** Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.

**2.** La pubblicazione della presente legge nonché dei testi aggiornati delle leggi regionali modificate dalla medesima è effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro di cui al comma 1.

## CATALOGAZIONE

- 1    ()    Per errore materiale la data pubblicata sul BUR 18 giugno è errata perché trattasi della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15.
- 2    ()    Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.
- 3    ()    Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 8 legge regionale 13 marzo 2024, n. 6. In precedenza testo riportato in legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1.
- 4    ()    Testo riportato in art. 2 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 5    ()    Testo riportato in art. 6 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 6    ()    Testo riportato in art. 7 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 7    ()    Testo riportato in art. 7 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 8    ()    Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 9    ()    Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 10    ()    Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 11    ()    Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 12    ()    Testo riportato in art. 20 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 13    ()    Testo riportato in art. 21 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 14    ()    Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 15    ()    Testo riportato in art. 24 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 16    ()    Testo riportato in art. 24 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 17    ()    Testo riportato in art. 29 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 18    ()    Testo riportato in art. 29 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 19    ()    Testo riportato in art. 31 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 20    ()    Testo riportato in art. 31 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 21    ()    Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
- 22    ()    Testo riportato in art. 2 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.